



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli
Via Ticino 72 – 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 069068053 – Fax 0690629007 – tel. Dir. Scolastico 0690623659
e mail MIUR: RMIC884004@istruzione.it
www.istitutogiovagnoli.it segreteria@istitutogiovagnoli.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli ai sensi dell'art. 5 , comma 2, del DPR 249/1998 l'Organo di garanzia.
2. L'organo di garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a. Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione.
 - b. Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti o di chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina di istituto.
4. Il funzionamento dell'organo di garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. l'organo di garanzia è così composto:
 - a. dirigente scolastico
 - b. un docente designato dal Consiglio di istituto, tra i suoi membri
 - c. due genitori designati dal Consiglio di istituto, tra i suoi membriSono inoltre nominati tre membri supplenti (docente e genitori) che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento)
2. La designazione dei componenti dell'organo avviene nella prima seduta ordinaria del consiglio di istituto all'inizio di ogni a.s. L'organo resta in carica per un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
3. I genitori non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell'organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'organo di garanzia viene convocato dal Dirigente
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo anche con un solo giorno di anticipo.
3. ciascuno dei componenti dell'organo di garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di garanzia.
4. Le deliberazioni dell'organo di garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. il verbale della riunione dell'organo è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'organo di garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il funzionamento.
7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art. 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate all'art. 4.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'organo
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
6. Qualora la situazione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il dirigente provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.